CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 781 del 24/04/2019

Classifica: **004.03** Anno **2019** **(6958553)**

Oggetto	**COMUNE DI SAN CASCIANO - TEFA ACCERTAMENTO DI ENTRATA TEFA 2018 E TEFA SU CONTRIBUTO MIUR 2018. COMPENSAZIONE TRA AGGIO 2017 E TEFA SU CONTRIBUTO MIUR ISTITUTI SCOLASTICI 2016 E 2017**

Ufficio Redattore	**P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVENTIMENTO**
Riferimento PEG	**98**
Centro di Costo	
Resp. del Proc.	**Dott.ssa Cristina Baldini**
Dirigente/Titolare P.O.	**BALDINI CRISTINA - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVENTIMENTO**

SANSUS00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
3954/18 SUB 587/19	2019	535	.	€ 581,52
1700	2019	535	.	€ 450,56

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
610	2019	0	11	1	€ 436,75
609	2019	0	11	1	€ 912,80
592	2019	0	11	.	€ 150.189,02

Il Dirigente / Titolare P.O.

Visto l'art. 19 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 "Riordino della finanza degli Enti territoriali" che dispone: "con Delibera della Giunta Provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento, né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data, la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo";

Visto l'art. 19 comma 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 che dispone: " Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei termini di cui agli artt. 28 e 290 del T.U.E.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, sono integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale per il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno, e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi";

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 che nell'istituire la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA1) al comma 17 cita: "fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 che all'art. 238 che istituisce una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (**TIA2**) e sopprime la tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11 che dispone: "Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti";

Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale – art. 2 comma 44 che dispone: "È fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504";.

Visto l'art. 1 comma 7 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 126, che dispone: "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato" e visto l'art. 77-bis comma 30 del D.L. 25-06-2008, n. 112 che cita "per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

Vista la delibera n. 77 del 15/04/2008 con la quale la Giunta stabiliva l'**1%** quale misura del tributo dall'anno 2009, misura confermata con successivo atto n. 242 del 29/10/2008;

Considerato che per effetto della modifica di cui ai sopra citati atti la tariffa del tributo applicata da questa Provincia dal 1 gennaio 2009 era al minimo consentito dalla legge e che tale misura è stata confermata per l'anno 2010 con deliberazione di Giunta Provinciale n. 220 del 10/11/2009;

Vista la delibera n. 185 del 9/11/2010 con la quale la Giunta confermava per l'anno 2011 l'applicazione della tariffa al minimo consentito dalla legge;

Visto il D.Lgs 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" (pubblicato in G.U. n. 109 del 12 maggio 2011) attuativo della L. 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione";

Vista la delibera n. 200 del 10 novembre 2011 con la quale la Giunta stabiliva la misura del quattro per cento (**4%**) del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente per l'anno 2012 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, salvo la riduzione all'uno percento (**1%**) per i comuni che hanno ottenuto una percentuale di raccolta differenziata superiore o uguale a 45%, come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione delle aliquote per i singoli comuni del tributo speciale per il deposito in discarica di cui al decreto dirigenziale n. 3975 del 26 settembre 2011;

Visto il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, avente per oggetto "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prevede all'art. 14 l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **(TARES)** a decorrere dal 1 gennaio 2013;

Visto il comma 28 dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 sopra citato che dispone: "E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13";

Vista la delibera n. 169 del 11/12/2012 con la quale la Giunta Provinciale stabiliva la misura del cinque per cento (**5%**) del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente per **l'anno 2013** di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Vista la L. 27 dicembre 2013 n. 147 avente per oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) che all'art 1 comma 1 istituisce la IUC che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti **(TARI)**;

Vista la L. 27 dicembre 2013 n. 147 sopra citata che all'art. 1 comma 666 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente e ne prevede l'applicazione nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo**;**

Vista la delibera n. 6 del 17 gennaio 2014 "Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente. Determinazione della misura per l'anno 2014" che stabiliva le seguenti aliquote:

- **3%** per i comuni che hanno ottenuto una percentuale di raccolta differenziata superiore o uguale a 45% come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione delle aliquote per i singoli comuni del tributo speciale per il deposito in discarica di cui al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 3948 del 30/09/2013
- **4%** per i comuni che hanno ottenuto una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%, come rilevato dalla Regione Toscana in sede di determinazione delle aliquote per i singoli comuni del tributo speciale per il deposito in discarica di cui al decreto dirigenziale della Regione Toscana n.

3948 del 30/09/2013;

Visto l'atto del sindaco n. 48 del 29/06/2015 che stabilisce l'aliquota TEFA al 5% per l'esercizio 2015;

Vista la delibera del Consiglio Metropolitano n. 49 del 27/07/2016 di conferma per l'esercizio 2016 delle misure e delle aliquote dei tributi IPT, imposta RC auto e TEFA;

Visto l'art. 2-bis - Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva - del D.L. 22/10/2016, n. 193 convertito dalla legge di conversione 1 dicembre 2016, n. 225 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili che dispone:

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

…..(omissis);

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3;

Appurato che la TEFA affluisce nei conti comunali in modo indistinto rispetto alla TARI**;**

Vista la delibera del Consiglio Metropolitano n. 3 del 11/01/2017 di conferma per l'esercizio 2017 delle misure e delle aliquote dei tributi IPT, imposta RC auto e TEFA;

Vista la delibera del Consiglio metropolitano n. 102 del 20/12/2017 di conferma per l'esercizio 2018 delle misure e delle aliquote dei tributi IPT, imposta RC auto e TEFA;

Visto il Conto di gestione del Comune di San Casciano Val di Pesa ns prot. n. 5499/2019;

Vista la determinazione n. 441/2019 di parificazione dei conti di gestione di alcuni comuni tra cui il Comune di San Casciano Val di Pesa ;
Preso atto che i riversamenti effettuati direttamente dal Comune di San Casciano Val di Pesa sono al netto dell'aggio, mentre quelle di Alia S.p.A. per conto del Comune di San Casciano Val di Pesa al lordo;

Considerato che il M.I.U.R. versa ai Comuni un contributo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 33/bis L.31/2008;
Rilevato che l'importo erogato dal M.I.U.R è comprensivo dell'importo del tributo provinciale TEFA;

Viste le seguenti tabelle riassuntive dei sospesi tra la C.M. di Firenze e il Comune di San Casciano Val di Pesa:

Tefa su Contributo MIUR da versare alla CM di Firenze				
ANNUALITA' contributo MIUR	**2016**	**2017**	**2018**	**TOTALE**
S. Casciano V.P.	**469,65**	**443,15**	versato	**912,80**

Aggio che la CM di Firenze deve ai comuni su versamenti TEFA sia di Alia S.p.A. sia del Comune di San Casciano V.P. (2018)		
ANNUALITA' COMUNI	**2017**	**2018**
S. Casciano V.P.	**da versare**	**compensato**

Viste le seguenti tabelle con illustrati i versamenti effettuati da Alia S.p.A. alla Città Metropolitana di

Firenze nel 2017 e 2018:

COMUNE DI SAN CASCIANO

2017

Versamenti Quadrifoglio/alia per comune di S. Casciano V.P. 2017	Importo incassato 2017	aggio
dic. 96	33.453,77	100,36
gen-17	2.043,40	6,13
feb-17	1.938,88	5,82
mar-17	292,68	0,88
apr-17	199,43	0,60
mag-17	58.919,50	176,76
giu-17	5470,44	16,41
lug-17	2.765,19	8,30
ago-17	3.250,56	9,75
set-17	35.260,46	105,78
ott-17	2.643,00	7,93
nov-17	14.977,59	44,93
Totale	161.214,90	**483,64**

2018

Versamenti Quadrifoglio/alia per comune di San Casciano V.P. 2018	Importo incassato 2018	aggio
dic-17	32.626,07	**97,88**

Vista la proposta di compensazione del Comune di San Casciano Val di Pesa trasmessa per e-mail il 18 aprile 2019:

Totale aggio che la C.M. di Firenze deve versare al Comune di San Casciano V.P. su versamenti Quadrifoglio S.p.A./Alia S.p.A.:		**TEFA su Contributo MIUR che i comuni devono versare alla CM di Firenze**	**COMPENSAZIONE**
San Casciano	**581,52**	**912,80**	**- 331,28**

Ritenuto opportuno accettare la sopraccitata proposta;

Appurato che nel 2018 il Comune di San Casciano V.P. non ha effettuato alcun versamento a titolo di TEFA;

Considerato che dal Conto di Gestione 2018 risulta un credito TEFA incassata nel 2018 di € 150.189,02;

Vista la determinazione n. 22 del 22/03/2019 del Comune di San Casciano Val di Pesa dalla quale risulta il seguente valore da:

Conto di Gestione 2018	150.189,02
Aggio su TEFA 2018	450,56
Importo Netto	**149.738,46**
Quota contributo MIUR	436,75
Versamento Comune S. Casciano V.P.	**150.175,21**

Ritenuto, pertanto, opportuno costituire sul Bilancio 2019:

-un accertamento di entrata di € 150.189,02 sul capitolo 11 come TEFA 2018;

-un impegno di spesa di € 450,56 sul capitolo 535 a favore del Comune di San Casciano V.P.;

-un accertamento di € 436,75 per TEFA su Contributo MIUR 2018 – Comune di San Casciano V.P. – sul capitolo 11/1;

Ritenuto poi di dover effettuare la compensazione tra € 450,56 impegnato sul cap. 535 con l'accertato sul capitolo 11 come TEFA 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 di approvazione del Bilancio 2019;

Vista la deliberazione n. 2 del 16/01/2019 di approvazione del PEG 2019;

Dato atto che ai sensi della Legge n. 56/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;
Richiamato l'atto dirigenziale n. 538/2018, con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa Bilancio e Investimenti;

DETERMINA

1) Di prendere atto della parificazione del conto di gestione del Comune di San Casciano Val di Pesa ns prot. n. 5499/2019 come da determinazione n. 441/2019;

2) Di costituire, per quanto espresso in premessa sul Bilancio 2019:

-un accertamento di entrata di € 150.189,02 sul capitolo 11 come TEFA 2018;

-un impegno di spesa di € 450,56 sul capitolo 535 a favore del Comune di San Casciano V.P.;

-un sotto-impegno di spesa di € 581,52 sul capitolo 535 impegno 3954/18;

-un accertamento di € 436,75 per TEFA su Contributo MIUR istituti scolastici 2018 – Comune di San Casciano V.P. – sul capitolo 11/1;

-un accertamento di € 912,80 per TEFA su contributo MIUR 2016 e 2017 – Comune di San Casciano V.P.;

3) Di compensare l'importo di € 450,56 emettendo mandato con ordinativo di incasso sui capitoli rispettivamente n. 535 di spesa e cap 11 di entrata;

4) Di compensare € 581,52 di aggio con quota parte dell'accertamento su contributo MIUR 2016 e 2017 Comune di San Casciano dell'importo di € 912,80 di cui al punto precedente;

5) Di trasmettere il presente atto, ai sensi art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, nonché all'ufficio atti per la relativa pubblicazione, raccolta e partecipazione agli Uffici.

Firenze **24/04/2019**

BALDINI CRISTINA - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVENTIMENTO

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"